

Spett.le società
c.a. Amm.ne del Personale

Assago, 21 aprile 2021

Riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia COVID-19

Facciamo seguito alla nostra circolare del 14 aprile 2021 (con la quale si delineavano le misure adottate nel protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento di diffusione del virus Sars-Cov-2 del 6 aprile 2021) per segnalarvi che il Ministero della Salute, con propria circolare n.15127 del 12 aprile 2021, ha fornito indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo l'assenza per malattia da Covid-19 correlata.

Di seguito si riepilogano le procedure in parola in relazione alle fattispecie concrete che potrebbero verificarsi in azienda.

A. LAVORATORI CON SINTOMI GRAVI E RICOVERO

Per questi lavoratori, la riammissione in servizio è ammessa previa:

- presentazione di certificazione di negativizzazione;
- effettuazione della visita medica di cui all'art. 41 c. 2 lett. E-ter del D.lgs. n. 81/2008, indipendentemente dalla durata dell'assenza della malattia (visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione).

B. LAVORATORI POSITIVI SINTOMATICI

Tali lavoratori (non ricoverati né con sintomi gravi) possono rientrare in azienda solo dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 GIORNI, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).

C. LAVORATORI POSITIVI ASINTOMATICI

I lavoratori positivi asintomatici possono rientrare in azienda solo dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo (10 GIORNI + test).

I Lavoratori rientranti nelle ipotesi B e C, qualora siano in possesso di tampone negativo e abbiano contemporaneamente nel proprio nucleo familiare positivi, non devono essere considerati quali contatti stretti con obbligo di quarantena ma possono essere riammessi in servizio, se in possesso dei documenti sopra descritti.

D. LAVORATORI POSITIVI A LUNGO TERMINE

I lavoratori che continuano a risultare positivi e non presentano sintomi da almeno una settimana possono interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. Tuttavia, la riammissione in servizio è ammessa solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuata da una struttura sanitaria accreditata/autorizzata dal SSN. Il lavoratore avrà cura di inviare il referto al datore, anche per il tramite del medico competente. Il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell'attestazione di fine isolamento e la negativizzazione, nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a lavoro agile, dovrà essere coperto da un certificato di prolungamento della malattia del medico curante.

In tal caso non è richiesta la visita medica di riammissione al lavoro di cui all'art. 41 . 2 lett. E-ter del D.lgs. n. 81/2008.

E. LAVORATORI CONTATTO STRETTO ASINTOMATICO

In tal caso, per la riammissione al lavoro:

- il lavoratore deve aver effettuato la quarantena di 10 giorni dall'ultimo contatto con il positivo;
- deve risultare negativo al tampone molecolare o antigenico (il risultato deve essere comunicato dal lavoratore al datore di lavoro anche per il tramite del medico competente).

A disposizione per ogni eventuale necessità si porgono i migliori saluti.

Consulenti

(non firmata in originale in quanto trasmessa a mezzo e-mail)